

Ministero della Salute

Decreto 05 maggio 2011

Recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione di utilizzo della sostanza attiva pirimifosmetile. (11A09512)

(G.U. Serie Generale, n. 159 del 11 luglio 2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati

pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la direttiva 2007/52/CE della Commissione, che ha iscritto diverse sostanze attive , tra cui il pirimifosmetile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro del 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva della Commissione 2007/52/CE con l'iscrizione di diverse sostanze attive, tra cui il pirimifosmetile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il Notificante ha presentato, allo Stato membro relatore, il Regno Unito, ulteriori studi a conferma della valutazione relativa all'esposizione per l'operatore;

Considerato che lo stato membro relatore ha valutato detti studi aggiuntivi ed ha predisposto un addendum alla relazione di valutazione iniziale le cui conclusioni sottolineano che il rischio per gli operatori e' inaccettabile quando quest'ultimi impiegano i prodotti fitosanitari a base di pirimifosmetile con attrezzature portatili;

Considerato che l'addendum, la relazione di valutazione iniziale

nonche' le osservazioni ricevute dagli Stati membri sono state trasmesse anche all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e riesaminate nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base della suddetta documentazione si e' concluso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile possono ritenersi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, escludendo pero' le applicazioni dei prodotti fitosanitari che prevedono l'impiego di attrezzature portatili;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica la direttiva 2007/52/CE della Commissione, recepita con decreto ministeriale 20 settembre 2007, per quanto riguarda la limitazione d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile;

Decreta:

Art. 1

Modifica allegati

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato

per la sola sostanza attiva pirimifos metile conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, e' modificato, per la sola sostanza attiva pirimifosmetile, conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio 208

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico